



COMUNE DI GENOVA

**COMUNE DI GENOVA**  
**Area Servizi**  
**Direzione Politiche Sociali**  
**Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria**

**CAPITOLATO PER**  
**LA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO PER DONNE**  
**MALTRATTATE**

**PERIODO: NOVEMBRE 2014**

## **ART. 1 - OGGETTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione di una Casa Rifugio per donne vittime di violenza che si sentono minacciate o che sono esposte a maltrattamenti fisici, psichici, sessuali. Ciò avverrà attraverso una struttura residenziale denominata Casa Rifugio, il cui indirizzo e recapito telefonico non saranno resi pubblici e attraverso attività di accoglienza e gruppi di sostegno ed auto mutuo aiuto.

Il Comune di Genova potrà inserire nuclei madre bambino e/o donne sole fino ad un massimo di 6 persone, compresi i minori, residenti nel comune di Genova. Nell'ambito di eventuali posti disponibili altri Comuni potranno procedere con propri inserimenti con retta a proprio carico e previa autorizzazione del Comune di Genova.

## **ART. 2 - DURATA**

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato avrà durata dal 1 al 30 novembre 2014.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

## **ART. 3- IMPORTO**

L'importo posto a base di gara per la realizzazione del Servizio è il seguente: Euro 7.740,00 esclusa IVA, con il riconoscimento di una retta di Euro 43.00 per le giornate di effettiva presenza di ciascun ospite.

In caso di ricovero in struttura ospedaliera improvviso e non programmato o di allontanamento arbitrario della donna, sarà riconosciuto una maggiorazione della retta per il minore pari al 30% finalizzato ad assicurare adeguato intervento educativo o di sorveglianza necessario per il minore per un massimo di 15 giorni.

Tale importo è comprensivo di ogni onere derivante dall'esecuzione del servizio: funzione di coordinamento, attività educativa, attività di sostegno rivolte alle donne, come specificato nel successivo articolo "prestazioni del servizio".

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione assegnando il servizio per il periodo successivo a novembre 2014 fino alla soglia massima (comprensiva dell'importo a base di gara) di Euro 140.000,00.

## **ART. 4 - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO**

L'Ente gestore deve assicurare le seguenti prestazioni:

- assicurare l'accoglienza residenziale, compreso il vitto, in una Casa Rifugio ad indirizzo segreto;

- fornire un intervento educativo e di sostegno alle donne vittime di violenza anche accompagnate dai propri figli in un contesto abitativo di tipo comunitario;
- garantire la copertura di tutte le spese di gestione e delle utenze ad eccezione delle spese telefoniche che sono a carico delle ospiti;
- fornire il supporto legale e psicologico, che dia alle donne la possibilità di costruire una mappa di relazioni e risorse per l'uscita dalla situazione di difficoltà;
- sostenere le donne nell'espletamento delle attività della vita quotidiana;
- effettuare colloqui di accoglienza durante i quali fornire informazioni tecniche e/o pratiche per rispondere ai bisogni immediati evidenziati sia nel breve che nel medio o lungo periodo; sarà altresì offerto un sostegno teso a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie forze e capacità attraverso relazioni di genere che favoriscano percorsi di vita e di autonomia;
- facilitare il collegamento con strutture ospedaliere, distretti sociosanitari e tutti gli altri enti o servizi pubblici e privati che permettano una parziale o totale soluzione di problemi peculiari (reperimento alloggi, inserimento lavorativo, sostegno per minori, ecc.);
- partecipare alla ricerca di soluzioni di tipo abitativo e lavorativo che rendano possibile l'autonomia economica;
- supportare nella ricerca di iniziative di sostegno fornite dalle Istituzioni, per rendere possibile la realizzazione delle attività precedenti;
- sostenere le spese necessarie all'attuazione del PEI (ad es: attività di socializzazione e LET estivi-invernali, attività sportiva individuale, spese per disbrigo pratiche e documenti, ...);
- gestire il coordinamento dei volontari che operano all'interno della struttura;
- monitorare lo sviluppo dei progetti individuali, in forma coordinata con gli altri servizi eventualmente coinvolti nel caso.

## **ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'accoglienza delle persone nella Casa avviene esclusivamente attraverso l'invio da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, dell'UCST e degli altri Comuni previamente autorizzati dal Comune di Genova. Gli invianti definiscono, in collaborazione con l'ente che gestisce il servizio, il progetto relativo al percorso educativo individuale e la sua verifica in termini di processo e di esito.

I progetti individuali di intervento devono almeno contenere:

- obiettivi e risultati intermedi da sottoporre a verifica;
- periodicità delle riunioni di verifica e di riprogrammazione degli interventi, ove ritenute necessarie;
- tempi e modalità di verifica, valutazione e riprogettazione.

Il gestore deve garantire un intervento educativo diurno flessibile (nella fascia oraria 6-22) in relazione alle esigenze delle ospiti, per totali 90 ore settimanali 7 giorni su 7, garantendo la reperibilità sulle 24 ore del coordinatore o di un suo sostituto. Il coordinatore di norma è individuato tra gli educatori. Il rapporto minimo educatore/ospite è pari ad 1/1:5,33.

La Casa deve garantire le condizioni utili all'ospitalità tutti i giorni e le attività rivolte alle ospiti devono essere realizzate tenendo conto delle risorse del territorio.

La dimissione deve essere concordata con il soggetto che ha proposto l'inserimento attraverso apposita relazione conclusiva dell'intervento. Nel caso in cui si tratti di inserimento di altro Comune, la comunicazione relativa all'avvenuta dimissione deve essere tempestivamente fornita al Comune di Genova.

Per ogni ospite accolto è necessaria una progettualità personalizzata, con particolare attenzione ai minori, che si sviluppa attraverso un lavoro concertato tra servizi inviante, équipe educativa della struttura e l'ospite, e si articola in due livelli d'esplicitazione dell'intervento:

- a) il progetto d'inserimento redatto dal servizio inviante;
- b) il progetto educativo individuale (PEI), redatto dalla Struttura, che definisce gli obiettivi e le conseguenti azioni a supporto del progetto d'inserimento, i tempi di realizzazione e le responsabilità.

Gli educatori, durante il primo periodo di inserimento (1/3 mesi), curano l'osservazione della situazione della donna e del nucleo, volta a evidenziare problematiche e risorse per i successivi interventi, il cui esito è trasmesso tramite specifica relazione ai servizi invianti.

La struttura quindi redige e presenta ai servizi invianti una prima bozza di PEI, elaborata in relazione al progetto d'inserimento e al percorso di osservazione.

Il PEI è il documento di sintesi della strategia educativa e strumento di valutazione dell'intervento e deve essere rimodulato in relazione ai cambiamenti rispetto alla situazione originaria e ai risultati attesi e ottenuti: ciò richiede continuità di lavoro tra gli educatori della struttura e i servizi invianti ed è occasione di confronto e di partecipazione della donna al fine di responsabilizzarla nelle decisioni nelle quali può essere coinvolta.

Copia del PEI, sottoscritto dalla struttura, dal servizio inviante e dalla donna, deve essere conservata in struttura con i successivi aggiornamenti nella cartella relativa all'ospite.

#### **ART. 6 – SEDE**

L'Ente gestore dovrà mettere a disposizione un immobile sul territorio cittadino con le seguenti caratteristiche:

- 1) autorizzazione al funzionamento o DIA come previste dalla normativa vigente (Legge 20/1999) al momento dell'avvio del servizio
- 2) idoneo ad accogliere almeno 6 persone, compresi i minori.
- 3) presenza di almeno due servizi igienici con bagno o doccia
- 4) cucina e spazi comuni atti al consumo dei pasti ed ai momenti di vita collettiva.

#### **ART. 7 - PERSONALE**

L'aggiudicatario si impegna a svolgere le attività di cui all'articolo 4 "prestazioni del servizio", secondo le modalità di seguito specificate:

- garantire il sostegno educativo per totali 90 ore settimanali 7 giorni su 7, assicurando la reperibilità sulle 24 ore del coordinatore o di un suo sostituto e definendo i rispettivi compiti e orari di presenza;

Gli educatori, a seguito dalla D.G. Regione Liguria n. 203 del 21/02/2014, devono essere in possesso dei seguenti titoli:

- lauree quadriennali (ante DM 509/1999) in Pedagogia e Scienza dell'Educazione, qualsiasi indirizzo, e titoli equipollenti;
- lauree triennali vecchio ordinamento "Scienze dell'Educazione e della Formazione" (CL 18 del DM 509/1999);
- lauree triennali "Scienze dell'Educazione e della Formazione" (CL 19 del DM 270/2004);
- Lauree triennali in "Educatore professionale" (L/SNT-2);
- diplomi di scuola diretta a fini speciali (DPR 162/82) e diplomi universitari (L. 341/90): Educatore di comunità, Educatore nelle comunità infantili, Educatore professionale;
- diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, di cui al D.M. 17 gennaio 1997, n. 57"
- educatori iscritti al progetto pilota di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per il conseguimento del titolo di "Tecnico animatore socio educativo" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2013 n. 955. Dalla conclusione del progetto pilota, fatte salve diverse indicazioni regionali, il possesso del relativo titolo costituirà requisito indispensabile.

Il coordinatore deve essere in possesso:

- di laurea in discipline socio psico-pedagogiche

oppure

- nel caso di personale già in forza alla struttura alla data di pubblicazione del bando, del titolo di educatore con tre anni di esperienza documentata ovvero del diploma superiore, con un'esperienza professionale di coordinamento almeno triennale nelle strutture per residenziali per minori o giovani adulti o di strutture madre/bambino.

L'aggiudicatario è tenuto, per gli operatori, soci e non, al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

Qualora non fosse applicato il CCNL di categoria dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico.

Gli operatori rispondono all'aggiudicatario per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

Si richiede agli operatori in quanto operanti in attività di pubblico interesse il rispetto del divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente.

### **ART. 8- RESPONSABILITA'**

L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'ente aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

La polizza dovrà garantire il Comune anche in caso di colpa grave dell'assicurato, di non osservanza da parte dell'Aggiudicatario di norme di legge e/o sicurezza ed in special modo di quanto previsto dal D. Lgs 196/03.

### **ART. 9 - OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario si impegna a:

- a) eseguire il servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato e previsto dal progetto offerto che costituirà parte integrante del contratto;
- b) mantenere rapporti di collaborazione continuativi con gli Uffici della Direzione Politiche Sociali per la progettazione, promozione e realizzazione delle attività relative alla gestione della Casa;
- c) redigere e trasmettere al Comune una relazione conclusiva concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con indicazione di:
  - numero persone inserite, anche temporaneamente
  - durata degli inserimenti
  - tipologia di utenza (donne sole o con figli)
  - età, residenza, Comune di provenienza;
  - caratteristiche socio culturale (titolo di studio, situazione occupazionale)
  - nazionalità
  - esito dopo la dimissione
  - numero operatori volontari che prestano attività nella struttura
  - attività svolte e problematiche emerse
  - collaborazione con la rete dei servizi.

- d) avere, al momento dell'effettiva decorrenza dell'attività oggetto del presente capitolato, una sede operativa stabilmente funzionante a Genova con responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- e) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- f) applicare per gli operatori integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il Settore di attività;
- g) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'atto della stipula del contratto;
- h) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni, far eseguire dal proprio personale il rispetto di tale normativa ed indicare, all'atto della sottoscrizione del contratto, il nominativo del Responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione;
- i) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico - sanitaria, organizzativo - gestionale, civile e penale che potesse insorgere a carico degli Enti gestori;
- j) fornire al Comune la documentazione richiesta e sottoscrivere il contratto di servizio;
- k) inviare all'Ufficio Accreditamento Servizi - Direzione Politiche Sociali l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio, corredato dai seguenti dati:
- per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore settimanali dedicate al servizio;
  - per eventuali volontari: anagrafe, residenza.
- Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere comunicato tempestivamente dall'aggiudicatario all'Ufficio Accreditamento Servizi – Direzione Politiche Sociali.
- ↳ garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale. Ogni sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata, all'Ufficio Accreditamento Servizi – Direzione Politiche Sociali;
- m) adottare il progetto educativo individuale (PEI) e garantirne la corretta compilazione ed aggiornamento;
- n) dare avviso alla C.A., con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- o) informare tempestivamente, eventualmente anticipando anche telefonicamente, i servizi invianti di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico;
- p) nei casi di allontanamento arbitrario dalla struttura della donna la struttura deve darne immediata comunicazione scritta a:
- uffici di Polizia (anche ferroviaria) con descrizione della donna e di elementi utili ai fini del rintraccio;
  - servizio che ha richiesto l'inserimento;
  - Autorità Giudiziaria, qualora se trattasi di donna con bambino.

Al fine di garantire la qualità del servizio correlata alla continuità socio-assistenziale in caso di cambio di gestione, l'impresa subentrante si obbliga ad eseguire il servizio assumendo il personale già impiegato dal gestore uscente nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa ed entro i termini dell'organizzazione aziendale.

A tal fine si comunica che l'attuale gestore risulta impiegare le unità di personale dipendente sotto dettagliate:

- n 1 operatori inquadrati in qualifica funzionale equipollente alla 4S del CCNL UNEBA;

- n 1 operatori inquadrati in qualifica funzionale equipollente alla 3S del CCNL UNEBA;
- n 3 operatori inquadrati in qualifica funzionale equipollente alla 3 del CCNL UNEBA;
- n. 1 coordinatore inquadrato in qualifica funzionale equipollente Quadro del CCNL UNEBA.

## **ART. 10 - SICUREZZA**

In relazione al servizio oggetto del presente capitolato, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la C.A. ritiene di non dover redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

### A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia (Legge 81/2008);

### B) - Referenti della sicurezza

L'Impresa Appaltatrice deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco.

### C) - Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti

L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

## **ART. 11- MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'aggiudicatario dovrà inviare unica fattura posticipata intestata al Comune di Genova, Direzione Politiche Sociali - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria entro 15 giorni dalla fine del mese cui si riferiscono.

Tali fatture dovranno contenere:

- numerazione progressiva,
- data di emissione,
- numero dell'ordine,
- intestazione del Soggetto competente,
- eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo
- CIG (Codice identificativo della Gara)

Devono essere rendicontati quale parte integrante della fattura:

- numero persone inserite, anche temporaneamente
- durata degli inserimenti
- tipologia di utenza (donne sole o con figli)
- età, residenza, Comune di provenienza;
- caratteristiche socio culturale (titolo di studio, situazione occupazionale)
- nazionalità
- esito dopo la dimissione
- numero operatori volontari che prestano attività nella struttura
- attività svolte e problematiche emerse
- collaborazione con la rete dei servizi.

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, la Direzione Politiche Sociali provvederà alla liquidazione delle stesse entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, procederà nei modi e ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 4 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG).

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicatario non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

## **ART. 12 - VERIFICHE**

Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni e su quanto previsto nel presente atto e il monitoraggio sull'andamento del servizio sono affidati alla Direzione Politiche Sociali.

Il Comune di Genova, mediante proprio personale, potrà effettuare controlli, anche contabili, in ogni momento sul servizio reso dall'aggiudicatario e sull'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato, anche attraverso ispezioni non preventivamente concordate.

## **ART. 13 - PENALI**

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) mancata esecuzione del servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato e previsto dal progetto offerto che costituirà parte integrante del contratto sino ad un massimo di Euro 1.500;
- b) mancato invio della documentazione di cui al precedente articolo 9 sino ad un massimo di Euro 500;



- c) mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla fattura: fino a un massimo di euro 300;
- d) mancata o non corretta compilazione ed aggiornamento del PEI fino a un massimo di euro 700
- e) mancata comunicazione ai servizi invianti di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico fino a un massimo di euro 700

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'impresa non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 1.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

L'importo complessivo delle penali erogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 % dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato all'Impresa assegnataria.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

#### **ART. 14 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza al Soggetto Aggiudicatario (di seguito S.A.), assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà il S.A. al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

Il presente contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività del S.A., cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità del S.A. nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, il S.A. stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010.

L'appaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara, oppure, a seguito di verifiche del Comune, si rilevasse che sono stati assorbiti meno soggetti di quelli offerti. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e la Società rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

#### **ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute.

Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del D. Lgs 163/2006 le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti.

E' inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.

La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

#### **ART. 16 - SUBAPPALTO**

È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

#### **ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione dell'accordo in esame e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);

- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

#### **ART. 18 - SPESE E TASSE**

Tutte le spese, le tasse ed imposte inerenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario.